



COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

Protocollo n. 1458

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 2/2012

OGGETTO: Divieto di alimentare artificialmente gli animali in stato di libertà all'interno del centro abitato.

IL SINDACO

CONSTATATA la necessità di evitare, al fine di assicurare un adeguato livello delle condizioni di igiene pubblica del territorio comunale ricadente all'interno del centro abitato (come individuato dalle vigenti normative speciali), la eccessiva concentrazione di esemplari appartenenti a specie animali di cui esistono ed insistono popolazioni viventi in stato di libertà, potenzialmente comportante la presenza di accumuli o residui di escrementi e/o di deiezioni e/o di parti morfologiche-anatomiche degli stessi soggette a ricambio o ricrescita (piume, penne, peli ecc.) nonché la presenza di accumuli o residui di sostanze solide e/o liquide somministrate da privati al fine di concorrere artificialmente alla alimentazione degli stessi esemplari;

CONSTATATO che secondo dettagliate segnalazioni pervenute da privati, conservate agli atti dell'ufficio, la situazione sopra descritta risulta essere già in atto in alcune zone del territorio comunale ricadente all'interno del centro abitato;

VERIFICATA a mezzo del Servizio di Polizia Municipale la veridicità nonché l'attualità delle sopraccitate segnalazioni;

RITENUTO necessario, nell'interesse della collettività, vietare la somministrazione di sostanze solide e/o liquide finalizzate a concorrere artificialmente alla alimentazione degli esemplari di fauna sopraccitati o a qualunque altro fine che possa concorrere alla realizzazione dello stesso risultato e/o al verificarsi delle sopraccitate problematiche di carattere igienico;

ACCERTATA la contingibilità ed urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31/03/1998, n° 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n° 59"*;

VISTO l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n° 883 *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"*;

ORDINA

“SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E' VIETATA A CHIUNQUE LA SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE SOLIDE E/O LIQUIDE IDONEE A CONCORRERE ARTIFICIALMENTE ALLA ALIMENTAZIONE DI ESEMPLARI APPARTENENTI A SPECIE ANIMALI DI CUI ESISTONO ED INSISTONO POPOLAZIONI VIVENTI IN STATO DI LIBERTA', MEDIANTE L'ABBANDONO, LO SCARICO O IL DEPOSITO DELLE STESSE SOSTANZE NONCHE' OGNI ALTRA COLLOCAZIONE DELLE MEDESIME SOSTANZE AL DI FUORI CONTENITORI NORMATIVAMENTE ED ORGANIZZATIVAMENTE DESTINATI ALLA RACCOLTA RIFIUTI”

Sono derogati al sopraccitato divieto il personale tecnico esterno (operaio) dipendente dal Comune, per lo svolgimento di attività disposte dallo stesso ente locale, nonché i soggetti addetti alla gestione delle colonie feline individuate ed adibite a *“habitat di colonia felina”* ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22/3/2000, n° 23 *“Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”*, limitatamente alle finalità previste dalla stessa legge regionale.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 *“Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e le forme previste dalla legge 24/11/1981, n° 689 *“Modifiche al sistema penale”* e successive modificazioni e integrazioni;

Della presente ordinanza viene data comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi dalla data odierna, nonché mediante affissione di manifesti;

Copia dell'ordinanza viene inviata alla Prefettura di Savona ed agli organi di Polizia.

La Polizia Municipale, la Polizia Provinciale e gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento statale sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Si avvertono gli interessati che contro il presente provvedimento amministrativo può essere presentato ricorso, entro 60 gg dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR e in alternativa, entro 120 gg. Dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

Carcare, 3 febbraio 2012



IL SINDACO
Franco Bologna